

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 484 DEL 13/03/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 483/26

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che con nota del 05.03.2026 prot .n. 21945 è pervenuta a questa Azienda, da parte dell'Università degli Studi di Verona, la richiesta di sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio pratico -valutativo (TPV) ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo, presso le strutture dell'Azienda ULSS7 "Pedemontana";

Rilevato che con mail del 02.03.2026, è pervenuto il nominativo di una studentessa interessata a svolgere il tirocinio presso l'AULSS7, con indicazione dell'interesse per l'UOC Psichiatria 1 – CSM;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori delle Unità interessate, l'U.O.C. Psichiatria del Distretto 1 e il Dipartimento di Salute Mentale, con e-mail del 06/03/2026, conservate agli atti e raccolto il parere favorevole del tutor aziendale, si propone di sottoscrivere la Convenzione, il cui testo è allegato alla presente proposta;

Preso atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione con possibilità di rinnovo sulla base della sottoscrizione di un ulteriore atto, salvo disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;

Considerato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Verona, allegata alla presente proposta della quale è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare le convenzioni in premessa citate;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di sottoscrivere, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università degli Studi di Verona allegata al presente atto, del quale forma parte integrante, relativa allo svolgimento dell'attività di tirocinio pratico-valutativo (TPV) abilitante alla professione di Psicologo, presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di stipulazione, con possibilità di rinnovo sulla base di un ulteriore atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
3. di precisare che le modalità di svolgimento dei tirocini dovranno essere concordate con i rispettivi Responsabili dei Servizi interessati;
4. di dare atto che l'Università degli Studi di Verona copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
5. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per

l'effettuazione dei già menzionati tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PRE LAUREAM
AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO/A
(ai sensi del decreto interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022)**

TRA

L'Università degli Studi di Verona (soggetto promotore), con sede in via dell'Artigliere n. 8, 37129 Verona, codice fiscale n. 93009870234, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dalla Rettrice pro tempore Chiara Leardini nata a Verona il 07.03.1971

E

L' Azienda ULSS 7 "Pedemontana" C.F. 00913430245 con sede legale in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato dal dott. GIOVANNI CARRETTA, nato a Padova il 11.11.1970

PREMESSO CHE:

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo/a. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto durante i corsi di studio, ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del/la candidato/a per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Ai sensi della normativa indicata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti/esse iscritti/e a corsi di laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV). Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno. Ciascun/a tutor psicologo/a potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Il suddetto TPV, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo/a anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Art. 3 – DURATA DEL TIROCINIO

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal/dalla tutor designato/a dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del/lla tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

Il periodo di TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata di 500 ore pari ad un minimo 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU), ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022, salvo i casi in cui il numero di CFU debba essere superiore.

Art. 4 – PROGETTO FORMATIVO

Per ciascun/a tirocinante inserito/a nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente: il nominativo del tirocinante; il nominativo del/la tutor, il suo numero di iscrizione all'albo professionale, la regione e la data di iscrizione; il periodo di svolgimento del tirocinio; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; le sedi precise dove si svolge il tirocinio; gli obblighi del/a tirocinante.

I contenuti generali del progetto di tirocinio professionalizzante devono comprendere:

- diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con deficit neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;

- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

Tali contenuti potranno essere parzialmente modificati/integrati in relazione all'ambito e alla struttura specifica in cui si svolge l'esperienza.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO

Tutta l'attività svolta dal/dalla tirocinante è seguita e verificata da un/una tutor psicologo/a designato/a dal soggetto ospitante e regolarmente iscritto/a alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 annualità**, deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana. Ciascun tutor psicologo potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti contemporaneamente. Al/la tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del/la tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal/la tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
- c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal/la tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Art. 6 –VALUTAZIONE DEL TIROCINIO

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono ad esempio:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;

- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
- l) allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito della psicologia.

Il TPV è, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

1. La titolarità dei diritti sui risultati generati dal Tirocinante durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto Ospitante, senza avvalersi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, sarà regolamentata tramite specifici accordi tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante, senza che nulla sia dovuto al Soggetto Promotore. Sarà facoltà del Soggetto Ospitante riconoscere un premio al Tirocinante in considerazione del suo contributo alla generazione dei risultati e al valore economico degli stessi. Resta salvo e impregiudicato il diritto morale del Tirocinante ad essere riconosciuto inventore o autore dei suddetti risultati in conformità alla legislazione vigente.
2. Nel caso in cui il Tirocinante per lo svolgimento anche solo parziale delle attività di tirocinio si avvalga di attrezzature, strutture o mezzi finanziari del Soggetto Promotore, o comunque di risorse economiche da quest'ultimo amministrare, i risultati brevettabili generati saranno in contitolarità tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore. Le quote di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento di tali risultati sarà oggetto di uno specifico accordo tra le Parti.
3. Eventuali obblighi di riservatezza che il Tirocinante dovrà osservare durante il Progetto Formativo e di Orientamento, saranno regolamentati tramite specifici accordi tra il Soggetto Ospitante e il Tirocinante

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR

del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

- Il Soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;

- L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).

Art.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il soggetto promotore risulta Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, quali interessati, ex Regolamento, artt. 24-25, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; il soggetto promotore predispone e mette a disposizione degli studenti tirocinanti l'informativa ali interessati ex Regolamento, art. 13, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti ex Regolamento, art. 28, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del soggetto promotore, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del soggetto promotore: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del soggetto promotore l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del soggetto promotore, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che

abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art.11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipulazione con possibilità di rinnovo sulla base della sottoscrizione di un ulteriore atto; la parte che intende recedere deve darne comunicazione all'altra mediante PEC o lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza

Firma per l'Università degli Studi di Verona

Firma per accettazione dell'Azienda ULSS7
"Pedemontana"

LA RETTRICE
Prof.ssa Chiara Leardini

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Carretta
